SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1967

(91ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del Direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni » **(2100)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1235, 1237
GENCO 1237
GIANCANE, *relatore* 1236, 1237
GUANTI 1237
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 1237

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Corbellini, Crollalanza, Deriu, de Unterrichter, Ferrari Francesco, Focaccia, Garlato, Genco, Giancane, Giorgetti, Guanti, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari e Zannier.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Mazza.

LOMBARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del Direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni » (2100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del Direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANCANE, *relatore*. Il provvedimento sottoposto al nostro esame, già approvato dalla Camera, è diretto ad adeguare i limiti di somma entro i quali sono competenti il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e l'Ispettore generale superiore dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I limiti attualmente in vigore furono stabiliti nel 1953, moltiplicando per 60 le cifre originarie fissate nelle leggi risalenti al 1925 e 1926. In sostanza, il Consiglio di amministrazione deve essere sentito, ora, quando l'importo di un contratto supera i 3 milioni, se a trattativa privata, o i 6 milioni se ad asta pubblica o a licitazione privata; gli altri limiti sono: 3 milioni, per l'istituzione di liti attive; 1 milione e 200.000, per la transazione di vertenze; 1 milione ed 800 mila, per i servizi da eseguirsi in economia; 3 milioni, per l'approvazione di progetti di lavori o di approvigionamenti.

Quando non si raggiungono tali importi, è competente il Direttore generale, o, secondo i casi, l'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, salvo, si intende, le deleghe previste dalla legge.

Questi limiti ora sono, come ho detto, 60 volte superiori a quelli originari fissati dalle leggi del 1925 e 1926.

Elevando ora i limiti originari di 150 volte, si avrebbe, per i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata il limite di 15 milioni; per quelli a trattativa privata, il limite di 7 milioni e mezzo.

Non si può negare che queste cifre suscitano una certa perplessità.

Il disegno di legge governativo, prima delle modifiche apportate dalla Camera, contemplava l'elevazione di 120 volte, cioè il raddoppio dei limiti fissati nel 1953; per i due tipi di contratti cui ho accennato sopra si avrebbero, perciò, limiti di 12 e di 6 milioni.

A mio avviso, questi limiti sarebbero pienamente adeguati e, pur con tutta la considerazione dovuta alle decisioni dell'altro ramo del Parlamento, che ha portato l'elevazione da 120 a 150 volte, riterrei opportuno ritornare alla stesura originaria.

Comprendo benissimo la necessità di snellire l'azione amministrativa; ma per raggiungere questo scopo si debbono seguire altre vie.

Fra le competenze del Consiglio di amministrazione, alcune possono essere tranquillamente passate agli organi burocratici (ad esempio, le promozioni a ruolo aperto, che spesso riguardano migliaia di unità, e nelle quali non si esplica alcun potere discrezionale); lo stesso dicasi per l'ammissione a certi concorsi interni, per la nomina in prova dei vincitori di concorso, e per altri casi analoghi, nei quali è assolutamente inutile sentire il parere del Consiglio di amministrazione, che certamente impiegherebbe meglio il suo tempo nel controllare le spese e le entrate dell'Amministrazione. È da tener presente che, trattandosi di Azienda autonoma, il controllo della Corte dei conti sugli atti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è solo successivo e che il parere del Consiglio di amministrazione sostituisce quello del Consiglio di Stato. Esso assume quindi un particolare valore, e ciò impone una certa cautela nel sottrarre all'obbligo del parere determinati atti.

Al decentramento dal Consiglio di amministrazione al Direttore centrale ed all'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, che si dispone con questo provvedimento, non segue un parallelo decentramento da questi due organi centrali agli organi periferici.

Il disegno di legge, infatti, non modifica le cifre fissate nel decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, entro le quali il Direttore generale è obbligato a delegare i direttori provinciali. Invece, anche tali limiti andrebbero modificati, dato che furono fissati, all'incirca, nello stesso periodo di tempo: essi, per i contratti ad asta pubblica, fissano un limite di 900.000 lire; per quelli a trattativa privata, di 600.000 (tranne che per le 10 direzioni più importanti, in cui i limiti sono di 1.500.000 e di 900.000).

Altro limite che andrebbe elevato è quello fissato dall'articolo 17 del regolamento generale sui servizi postali, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e modificato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 16 aprile 1964, n. 695, per il riconoscimento del danno derivante da frodi nel servizio delle poste e delle telecomunicazioni, nei casi in cui, pur risultando provata la responsabilità dell'Amministrazione, non è ancora intervenuta la pronuncia definitiva dell'Autorità giudiziaria. Attualmente, deve essere sentito il Consiglio di amministrazione quando la somma da rimborsare superi le 100.000 lire.

Questo limite appare veramente esiguo e andrebbe opportunamente decuplicato; per le somme inferiori al milione, la facoltà andrebbe attribuita direttamente agli organi periferici, in quanto si tratta di soddisfare con prontezza una esigenza degli utenti frodati ad essere rimborsati.

P R E S I D E N T E . La 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2100, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

Richiama, peraltro, la cortese attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di ridurre a 120 volte i limiti di somma previsti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, così come si è fatto per altre Amministrazioni e come il Governo aveva proposto ».

Mi permetto di far osservare che la differenza tra 150 e 120 nella elevazione dei limiti non è rilevante. Noi dovremmo far tornare il disegno di legge alla Camera per una riduzione che è in sostanza poco sensibile.

G I A N C A N E , *relatore*. Il mio suggerimento di tornare alla elevazione proposta dal disegno di legge governativo era in riferimento al rilievo fatto dalla 5ª Commissione.

Se la Commissione è d'accordo, non mi oppongo all'approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

G U A N T I . Mi dichiaro favorevole al disegno di legge nel testo prevenutoci dalla Camera, ritenendo l'elevazione dei limiti di somma in esso previsti un naturale adeguamento al mutato valore della moneta.

G E N C O . Concordo con il Presidente quando osserva come non valga la pena di discutere per una differenza così irrilevante.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non avrei nulla da aggiungere a quanto è stato già osservato.

Desidero soltanto chiarire che alla Camera vi è stato il tentativo di elevare il limite in questione di 300 volte. Io mi son dovuto opporre, e ho cercato di raggiungere un compromesso.

La misura della elevazione prevista nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento tiene conto del fatto che anche per altre aziende autonome dello Stato limiti analoghi sono stati aumentati di 150 volte. Quindi non vi è difformità, considerato anche l'indirizzo di autonomia che tutti auspichiamo sia perseguito in sede di riforma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono elevati di 150 volte i limiti originari di somma indicati nell'articolo 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, oltre i quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono elevati di 150 volte i limiti di competenza del Direttore generale di ammini-

strazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni rispettivamente stabiliti nell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e nell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 81.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 9,55.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari